

REGOLAMENTO EDILIZIO - REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

Progressivo	Nome	Data	Prot. n.	Note	Proposta di controdeduzione
1	FEDERLEGNOARREDO - ASSOTENDE	14/12/2022	11295	Inserimento tra le definizioni uniformi le seguenti definizioni dei prodotti per la protezione solare: Tende da sole; Tende a pergola; Tende antinsetto - zanzariere	Parzialmente accolta. Si inseriscono solamente le definizioni pertinenti per il territorio in analisi.
2	LEONI GIUSEPPE	28/12/2022	11896	Inserimento tra le definizioni uniformi di loggia/loggiato ovvero di sottotetto la possibilità di recuperare a fini abitativi i piani superiori di edifici che risultino aperti su tutti i lati	Respinta. Non è possibile modificare le definizioni uniformi di Regione Lombardia, se non per piccoli aggiustamenti necessari alle specificità locali. Pertanto, a seguito delle domande inserite nelle osservazioni, si risponde quanto segue: 1. Uno spazio aperto, ma coperto, come il piano superiore di un vecchio fabbricato, deve essere considerato nella superficie totale quale spazio accessorio, in quanto compreso nel profilo perimetrale esterno dell'edificio (punto 1.12), ma avente carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima (1.15), come portici e logge. Pertanto, andrà misurato al netto di eventuali murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. 2. Il piano primo di un fabbricato completamente aperto con tetto a vista è da considerarsi sottotetto (punto 1.23), se non precedentemente qualificato come abitabile da apposito titolo abilitativo. 3. Se una loggia/un loggiato (punto 1.37) non è direttamente accessibile da uno o più vani interni, ma solo in modo indipendente dall'esterno, non è considerata tale, in quanto per rientrare nella definizione data da Regione Lombardia deve essere direttamente accessibile da uno o più vani interni. Andrà indicato quale semplice pertinenza. 4. In un fabbricato esistente, il piano superiore, se aperto, può essere recuperato come volume se qualificabile come sottotetto (se l'intervento è ammissibile) e attraverso quanto previsto dalla L.r. 18/2019 (art. 8) in modifica dell'art. 11 della L.r. 12/2005 (comma 5, lett. k), salvo diverse disposizioni deliberate dal Comune.
3	SALINA FIORENZO - Servizio Urbanistica - Edilizia di Mornago	03/01/2023	53	Aggiornare l'articolo 37 in ordine alle nuove disposizioni regionali in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni gas radon alla luce della nota di ATS INSUBRIA prot. DIPS.0132299 del 05/12/2022	Accolta. Recepimento con modifica dell'art. 37.
4	GRUPPO CONSILIARE "LIBERA MORNAGO" (Firmata da STEFANO BIONDARO, PAOLO GUSELLA, ALESSANDRO MONTIN, FABIO RIVABENE)	03/01/2023	67	Osservazione presentata che riguarda più punti: A) MODIFICARE l'art. 10, comma 7, in materia di incompatibilità e obbligo di astensione dei membri della Commissione Paesaggio B) MODIFICARE l'art. 51, comma 17, in materia di distanza dei fabbricati dai confini tra differenti ambiti urbanistici C) MODIFICARE l'art. 61 in materia di recinzioni al di fuori del Tessuto Urbano Consolidato D) AGGIUNGERE articolo per limitare le recinzioni in aree agricole E) AGGIUNGERE articolo per limitare qualsiasi attività non agricola o boschiva in aree naturali agricole F) AGGIUNGERE articolo che specifichi i materiali e le gamme di colori per i ricoveri attrezzi	Parzialmente accolta. Recepimento parziale con modifica dell'art. 10, in quanto si ritiene troppo gravoso sia il divieto di assumere incarichi di qualsiasi tipo sul territorio comunale di riferimento, sia la pubblicazione degli incarichi assunti sul sito dell'Amministrazione comunale, che è già sufficientemente oberata di assolvimenti. Si ritiene che quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo sia sufficiente. Recepimento con modifica dell'art. 51 con estensione a tutto il territorio comunale, per evitare eventuali disparità rispetto ad altri ambiti edificabili. Recepimento con modifica dell'art. 61 e degli artt. 64 e 75, salvo per la parte delle proposte di recinzioni per fondi agricoli e boschivi, seppur con elementi a verde, in quanto non ammesso dalla norma. Essendo già indicati i materiali ammessi per i ricoveri attrezzi nelle aree di pertinenza (art. 111), si sono aggiunti solo i riferimenti cromatici alla gamma delle terre naturali.
	PARERE ATS INSUBRIA	28/11/2022	10795	Parere che riguarda più punti: A) Art. 43 - Cucine, spazi di cottura, locali bagno e servizi igienici: eliminare la parte "solo in presenza di piani di cottura elettrici sarà ammessa l'installazione di cappe filtranti, non collegate a canne di esalazione, negli interventi di entità non inferiori alla manutenzione straordinaria" B) Art. 46 - Aerazione attivata, ventilazione e requisiti igrometrici: eliminare la parte "per i soli apparecchi di cottura elettrici, in alternativa, si potranno adottare altri accorgimenti tecnici per l'allontanamento di tali prodotti, purchè le esalazioni non arrechino molestia alvicinato. Di tali accorgimenti tecnici dovrà essere dimostrata la periodica manutenzione" C) Art. 49 - Scale: per le scale a chiocciola modificare il diametro minimo da cm 112 a cm 120 minimo D) Art. 59 - Chioschi/dehors su suolo pubblico: al comma 6 aggiungere "a condizione che i DEHORS adiacenti a locali destinati alla permanenza di persone non inficino i rapporti aero-illuminanti dei locali retrostanti" E) Art. 81 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati: modificare la distanza del torrino di esalazione degli immondezzai da m 7,00 ad almeno m 10 dall'apertura del più vicino locale abitabile	Accolta. Recepimento di tutti i punti con modifica degli articoli indicati.


ALESSANDRA MARIA PANDOLFI